

# Vademecum per gli ads per facilitare la gestione economica e la rendicontazione annuale

avviso del magistrato coordinatore del 30 maggio 2022

All'esito della riunione tra i giudici onorari di pace assegnatari dei procedimenti relativi alle amministrazioni di sostegno dott.ssa Pedernana, dott. Sigillo, dott. Vendramini Balsamo, e il magistrato coordinatore dott. Flaim sono state assunte le determinazioni che seguono.

## §1

Sia i giudici onorari di pace, sia il direttore preposto alla cancelleria, sia il rappresentante dell'Associazione "Comitato per l'amministratore di sostegno in Trentino", hanno segnalato la difficoltà di fornire, da parte dei giudici tutelari, un sollecito riscontro alle decine di richieste che pervengono quotidianamente dagli amministratori di sostegno.

## §2

Si è constatato che gran parte di quelle richieste riguardano l'autorizzazione che gli amministratori di sostegno ritengono necessario presentare per poter effettuare pagamenti ed assumere spese nell'interesse dei beneficiari.

## §3

Prima di ipotizzare ampliamenti di organico (notoriamente di difficile attuazione) dei giudici tutelari e del personale della cancelleria competente per la volontaria giurisdizione, appare opportuno stabilire criteri che individuino – con sufficiente precisione, contemperando le esigenze di funzionalità con le garanzie di un corretto esercizio dell'amministrazione di sostegno (sia a tutela degli interessi del beneficiario, sia per consentire agli amministratori di avere certezza circa i propri poteri e doveri) – i casi in cui l'autorizzazione del giudice tutelare sia davvero necessaria.

## §4

E' ovvio che la sede più appropriata, in cui precisare detti criteri, sarebbe il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, dove il giudice tutelare indica i "*limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità*" (art. 405 co.5 n. 5 cod.civ.).

Quindi l'elevato numero delle richieste di autorizzazione, che pervengono ai giudici tutelari, rappresenta un chiaro sintomo dell'opportunità di procedere alla revisione *in parte qua* dei decreti di nomina già emessi.

Tuttavia si tratta di un'attività che richiede un notevole impiego di risorse e tempi lunghi (e che, auspicabilmente, potrà essere svolta nel prossimo futuro grazie all'ausilio dei funzionari assunti per comporre l'ufficio del processo).

Nel frattempo – pur nella consapevolezza che regole generali per tutte le amministrazioni di sostegno potranno rivelarsi meno adeguate di disposizioni inserite in ciascun decreto di nomina – si ritiene opportuno stabilire alcune indicazioni alle quali tutti gli amministratori di sostegno sono invitati ad attenersi.

# VADEMECUM PER GLI ADS PER FACILITARE LA GESTIONE ECONOMICA E LA RENDICONTAZIONE ANNUALE

AVVISO DEL MAGISTRATO COORDINATORE DEL 30 MAGGIO 2022

---

NON E' NECESSARIA L' AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE PER:

✓ il pagamento di debiti che derivano da presupposti di legge (es. imposte, spese condominiali) o che riguardano fatti già considerati dal Giudice con precedente provvedimento (es. canone di locazione, retta della struttura socio-assistenziale/sanitaria, retribuzione della badante)

✓ il pagamento di spese idonee a favorire il benessere morale o materiale del beneficiario come ad es. ausili sanitari, prodotti per l'igiene e il decoro, abbigliamento, spese per il tempo libero (vacanze), spese per un utilizzo più confortevole dell'abitazione (materasso, divano, ecc.) , nei limiti di seguito indicati

SPESE MENSILI INFERIORI A 600 EURO e che NON SUPERANO IL 20% del patrimonio liquido disponibile



Non devono essere autorizzate  
Vanno inserite nel rendiconto annuale **SENZA** presentazione di pezze giustificative

SPESE MENSILI DA 600 EURO FINO A 1.000 EURO e che NON SUPERANO IL 20% del patrimonio liquido disponibile



Non devono essere autorizzate  
Vanno inserite nel rendiconto annuale; vanno documentate **SOLO** per la parte eccedente i 600 euro

SPESE SUPERIORI A 1.000 EURO



Devono essere autorizzate  
Vanno inserite nel rendiconto annuale e devono essere documentate